



STUDIO LEGALE

Avv. Pietro Aglianò
Patrocinante in Cassazione

VIA CAVOUR, 50

96012 AVOLA (SR)

TEL. 0931 831865 (Q) - FAX 0931 18 46 698

Avola, 12 GENNAIO 2021

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0000857 del 13-01-2021



Spett.le Comune di Rosolini, in persona del Sindaco p.t.

Al Responsabile dell'Ufficio Affari Legali Vincenza Assenz

Trasmissione a mezzo pec:

affarigenerali@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Comune di Rosolini / **Giuga Giuseppina**

Comunicazione APPELLO alla Sentenza n. 1053/2020 del 28/10/2020

Invio copia atto di appello proposto da Giuga Giuseppina

Manifestazione di disponibilità alla difesa del Comune nel giudizio di Appello

Il sottoscritto Avv. Pietro Aglianò, difensore del Comune di Rosolini nel procedimento di primo grado (proc. n.1994/2016 R.G.) Tribunale Civile di Siracusa Definito con Sentenza n. 1053/2020 del 28/10/2020 di accoglimento della opposizione proposta dal Comune di Rosolini,

COMUNICO LA PROPOSIZIONE DI ATTO DI APPELLO

da parte della sig.ra Giuga Giuseppina, notificato al sottoscritto difensore del Comune di Rosolini, col quale viene chiesta la riforma della suddetta Sentenza di primo grado.

L'udienza di comparizione delle parti è fissata in citazione per il giorno 23.04.2021.

Il Comune di Rosolini, pertanto, ha termine per la costituzione e proposizione di appello incidentale fino a 20 giorni prima di tale udienza (ossia entro e non oltre venerdì 2 aprile 2021).

Faccio presente che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le decadenze di cui agli articoli 167 e 345 c.p.c., compresa la perdita del diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c..



STUDIO LEGALE

Avv. Pietro Aglianò
Patrocinante in Cassazione

VIA CAVOUR, 50

96012 AVOLA (SR)

TEL. 0931 831865 (Q) - FAX 0931 18 46 698

Rappresento al contempo che nel caso di specie, ancorchè vittorioso, il Comune di Rosolini ha necessità di proporre appello incidentale.

Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto in pieno l'opposizione del Comune con riguardo al merito della vicenda sostanziale, mentre per quel che concerne gli aspetti strettamente processuali, legati al rito e al processo, ha accolto solo alcune delle ragioni del Comune di Rosolini, con conseguente necessità per l'Ente di richiedere sia la conferma della Sentenza di primo grado, ma anche l'accoglimento delle altre ragioni di rito su cui il Tribunale di Siracusa ha tralasciato di decidere, ove la Corte d'Appello dovesse ritenere errato il ragionamento del Giudice di primo grado sul decisivo punto in rito, fatto oggetto di gravame dall'appellante.

Per quanto sopra, il sottoscritto Avv. Pietro Aglianò, sperando di essere stato esaustivo, presta sin d'ora la propria disponibilità a continuare a rappresentare e difendere il Comune di Rosolini anche nel giudizio di Appello proposto dalla sig.ra Giuga Giuseppina.

Attesa l'imminenza dell'indicato termine per lo svolgimento delle attività difensive nell'interesse del Comune di Rosolini, si chiede di procedere con celerità alla delibera di incarico per la difesa del Comune di Rosolini nel giudizio di appello con potere di proporre appello incidentale. A tal fine il sottoscritto, ove confermata la fiducia, dichiara sin d'ora di accettare per l'espletamento dell'incarico in appello il compenso minimo tabellare di cui al D.M. 54/2014 come aggiornato con D.M. 37/2018 e succ. mod..

Resto in attesa di celere riscontro e porgo distinti saluti.

Avv. Pietro Aglianò'

(sottoscrizione con firma digitale)

Firmato digitalmente da

PIETRO AGLIANO'

C = IT

Data e ora della firma: 12/01/2021 13:25:40

Avv. Pietro Aglianò C.F.: GLNPTR66A01A522E - P. IVA: 01371270891



**FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS**

**AREA
LEGALE**

Avv. Angelo Frediani
Patrocinante in Cassazione
Avv. Riccardo Schinina
Avv. Emanuela Di Stefano
Avv. Francesco Androne
Avv. Kryzia Zaccaria
Avv. Martina Sangiorgio

of counsel
Avv. Andrea Iurato

**AREA
COMMERCIALE
E FISCALE**

Dott.ssa Tiziana Vitale

**AREA
CONSULENZA
DELLA LAVORO**

Dott.ssa Giulia Sgarbiato



Corso Vittorio Veneto n. 5
97100 Ragusa
P.IVA 01571560947
tel. +39 0932 686432
info@schinina.com

Corte d'Appello di Catania

ATTO DI APPELLO

Per la Sig.ra Prof.ssa Prof.ssa **Giuseppina Giuga**, nata a Rosolini (SR) il 02-01-1964 (C.F.: GGIGPP64A42H574Z) e residente in Rosolini, Via Manzoni n. 136, rappresentata e difesa per mandato in calce del presente atto rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine dall'Avv. Riccardo Schinina (C.F.: SCHRCR86L05H163C), del Foro di Ragusa, il quale dichiara di voler ricevere ogni atto e/o comunicazione inerente la presente procedura, alle utenze fax n° 0932.624475 / pec: riccardo.schinina@avvragusa.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Ragusa, Corso Vittorio Veneto n. 165,

appellante

CONTRO

Il Comune di Rosolini, (C.F.: 00056590896), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rosolini, Via Roma n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Aglianò

appellato

AVVERSO

La succinta sentenza n. 1053/2020 del 23.10.2020 emessa dal Tribunale di Siracusa nella persona del GOT, Dott. Solarino, all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 1994/2016, depositata in data 28.10.2020 e notificata in data 25.11.2020 (Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994) e, più precisamente, avverso:

1. la parte motiva di cui al capo 2) della sentenza *de qua*, in seno al quale è statuito che *"preliminarmente, deve considerarsi superata l'eccezione inerente la tardività dell'opposizione, argomentata sull'esclusiva applicabilità del rito locatizio per il caso in esame. L'anzidetta questione è stata trattata in itinere ed è stata risolta nel senso della piena tempestività dell'opposizione, che deriva dalla scelta dell'opponente di seguire il rito ordinario a seguito di procedimento monitorio"*;

2. la parte motiva di cui al capo 3) della sentenza *de qua*, in seno al quale è statuito che *"quanto al merito del credito azionato, deve rilevarsi la non debenza delle somme portate con fatture nn. 2/2014, 3/2014, 4/2014 ed 1/2015, tutte di importo di € 22.251,00 per un totale di € 89.004,00.*

3.1. *Il Comune di Rosolini ha documentalmente provato illo tempore la volontà di non proseguire il rapporto locatizio. Inconducente è l'eccezione della Giuga, che fa perno sulla decorrenza di anni sei dal momento della consegna dell'immobile e non dalla sottoscrizione del contratto. A tal proposito deve rilevarsi che l'esistenza della fattura, regolarmente pagata, n.4 del 31.03.2008 e relativa ai canoni di locazione anche con riguardo al mese di febbraio 2008 costituisce presunzione non superata che il rapporto locatizio ha, diversamente da quanto dichiarato dall'opposta, avuto inizio sin dal mese di febbraio 2008 e non da termine iniziale diverso del quale non si ha prova alcuna.*



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

Pertanto, la scadenza contrattuale non può postergarsi al 10 febbraio 2015 ma deve limitarsi al 22 febbraio 2014. Il credito portato nelle quattro fatture, riferito a canoni successivi la citata data del 22 febbraio 2014, pertanto, non è dovuto”;

3. la parte motiva di cui al capo 4) della sentenza *de qua*, in seno al quale è statuito che “con riferimento agli importi di cui € 11.981,52 quale residuo non pagato della fattura n. 1/2013 ed € 22.251,00 di cui in fattura n. 1/2014 si rileva quanto segue.

4.1. Dalla somma pretesa devono essere detratti gli importi pignorati per euro 17.512,79, rispetto ai quali la stessa Giuga Giuseppina ha riconosciuto in memoria n. 2 ex art. 183 comma sesto c.p.c. che l’Ente aveva il diritto e dovere di trattenere a disposizione dei creditori della SIR (società cedente). A tale proposito deve precisarsi come debba essere il cedente, eventualmente, a manlevare il cessionario di importi che non sono stati corrisposti perché bloccati da provvedimento giudiziale e giammai può ammettersi che il terzo pignorato possa pagare due volte il medesimo importo ai creditori del cedente ed al cessionario. La posizione giuridica del cessionario Giuga, così ricostruito il contesto, andava tutelata nei confronti della possibile insolvenza del cedente SIR s.r.l., che non è stato chiamato in causa per sentir manlevare l’odierna opposta del mancato pagamento del credito ceduto.

4.2. La somma dovuta dall’Ente, pertanto, sarà pari ad € 16.719,73 corrispondenti alla differenza tra quanto riportato nelle fatture integralmente e parzialmente non pagate e le somme giudizialmente bloccate per l’intervento di creditori della società cedente. Su tale somma andranno calcolati gli interessi moratori, convenzionalmente previsti e richiesti dall’opposta”.

4. la parte motiva della sentenza *de qua* di cui al capo 6) ove il Tribunale di Siracusa ha disposto: “la reciproca soccombenza di entrambe le parti, cagionata dalla riduzione del credito originariamente richiesto in domanda dall’opposta fa deporre per l’integrale compensazione delle spese legali anticipate dalle due parti in causa”.

5. la parte dispositiva della sentenza *de qua* ove il Tribunale di Siracusa ha disposto: “Revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2016, iscritto al ruolo n. 46/2016 R.G. innanzi al Tribunale di Siracusa e la condanna il Comune di Rosolini a corrispondere a Giuga Giuseppina, cessionaria della SIR srl, l’importo di € 16.719,73 oltre interessi moratori per il residuo non pagato delle fatture nn. 1/2013 e 1/2014, detratte le somme accantonate dal debitore per crediti vantati da creditori del cedente che hanno previamente agito in Esecuzione. Compensa le spese processuali”.

* * * * *

INDICE:

I. FATTO	3
II. DIRITTO	6
1. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA ED ERRONEITA’ DEL CAPO 2) DELLA SENTENZA IMPUGNATA	6





FREDIANI
SCHININÀ
& PARTNERS

2. ERRONEITA' DEL CAPO 3) DELLA SENTENZA IMPUGNATA	11
3. ERRONEITA' DEL CAPO 4) DELLA SENTENZA IMPUGNATA	13
4. ERRONEITA' DEL CAPO 6) DELLA SENTENZA IMPUGNATA	15
III. CONCLUSIONI	16

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo n. 129/2016 emesso provvisoriamente esecutivo (**doc.1) D.i. n. 1292016**) in favore della Prof.ssa Giuga, nella sua qualità di cessionaria del credito vantato dalla SIR S.r.l. (cedente) nei confronti del Comune di Rosolini (debitore ceduto) in virtù dell'atto di cessione del 13.06.2015 (**doc. 2) contratto di cessione di credito del 13062015**), il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al citato Ente il pagamento dell'importo di € 193.909,41 dovuto a titolo di canoni di locazione impagati, portati, rispettivamente, dalle fatture n. 1 del 10.02.2013, n. 1 del 10.02.2014, n. 2 del 10.05.2014, n. 3 del 10.08.2014, n. 4 del 10.11.2014 e n. 1 del 10.02.2015 (**doc. 3) Fatture azionate**), nonché a titolo di interessi maturati ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 in relazione al contratto di locazione sottoscritto tra la SIR S.r.l., quale locatrice, ed il Comune, quale conduttore, in data 22.02.2008

Il citato d.i. è stato notificato in forma esecutiva al Comune di Rosolini in data 29 febbraio 2020 (**doc. 4) Ricorso per decreto ingiuntivo notificato contro comune Rosolini**).

Avverso il predetto d.i. il Comune di Rosolini ha proposto opposizione, notificando il relativo atto in data 12.04.2016 e provvedendo alla relativa iscrizione a ruolo in data 19.04.2020 (**doc. 5) Atto di opposizione**).

Si è, pertanto, avviato il giudizio iscritto al N.R.G. 1994/2016 del Tribunale di Siracusa. Con la detta opposizione il Comune di Rosolini ha contestato la pretesa della Prof.ssa Giuga sostenendo l'inesistenza di parte del credito azionato in quanto riferito, limitatamente alle fatture nn. 2/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 1/2015, a periodi successivi alla scadenza del contratto di locazione sottoscritto tra l'Ente e la SIR S.r.l.-.

A detta del Comune, infatti, il contratto di locazione *de quo* doveva intendersi scaduto, in quanto non rinnovato, alla data del 22.02.2014 e ciò in quanto, sempre a detta del Comune, il termine di decorrenza del contratto medesimo doveva intendersi riferito alla data di sottoscrizione dello stesso.

Con riguardo alla residua parte del credito azionato – e, dunque, limitatamente alle somme di cui alle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014 -, il Comune opponente ne ha sostenuto l'inesigibilità, avendo lo stesso provveduto a liquidare parte delle somme delle fatture *de quibus* a soggetti terzi creditori della SIR S.r.l. a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi attivate, nonché avendo provveduto ad accantonare la residua somma, ammontante ad € 26.115,24, al fine della liquidazione in favore di soggetti terzi in attesa della definizione dei relativi procedimenti di pignoramento presso terzi attivati da questi ultimi.





FREDIANI
SCHINÀ
& PARTNERS

In subordine, il Comune ha invocato e chiesto la compensazione tra il superiore credito residuo ed il debito di natura tributaria sussistente – ma non provato affatto – in capo alla SIR S.r.l. nei confronti del Comune medesimo, chiedendo, infine, la sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

Si è, pertanto, costituita in giudizio la Prof.ssa Giuga, la quale ha contestato tutte le argomentazioni avanzate del Comune opponente (doc. 6) comparsa di costituzione e risposta).

In particolare, in via preliminare, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità, per tardiva notifica dell'atto di citazione in opposizione dell'atto avversato, rilevando nel merito la debenza delle somme di cui alle fatture n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014, n. 1/2015, in quanto, alla luce della disposizione di cui all'art. 2 del contratto di locazione, hanno espressamente voluto ricondurre la decorrenza del contratto medesimo alla data della consegna formale dei locali mediante la redazione del relativo verbale da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune (doc. 7) contratto di locazione del 22.02.08 rep. 2233). Alla luce di quanto sopra, essendo stato il verbale di consegna redatto in data 10.02.2009 (doc. 8) Verbale di consegna), era da tale data che dovevano intendersi decorsi i 6 anni di durata del contratto, con conseguente scadenza dello stesso al 10.02.2015.

Conseguentemente, la Giuga ha ribadito la debenza degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002.

Con riguardo, poi, alle fatture n.1/2013 e n. 1/2014, l'opposta ha contestato quanto sul punto rilevato dal Comune di Rosolini indicando, in subordine, che solamente due dei citati pignoramenti presso terzi dovuti, in quanto anteriori alla notifica dell'atto di cessione, potevano considerarsi opponibili all'opposta, la quale, pertanto, in subordine doveva essere dichiarata creditrice della somma di € 26.115,24 – come, del resto, riconosciuto dal Comune di Rosolini – sulla quale si sarebbero dovuti conteggiare gli interessi ex D.lgs. n. 231/2002.

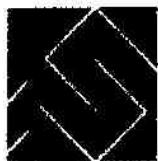
Con riguardo, poi, alla compensazione richiesta dall'Ente opponente, la Prof.ssa Giuga, ne ha rilevato l'inammissibilità rilevando la mancata prova da parte del Comune della sussistenza del credito tributario da quest'ultimo asseritamente vantato nei confronti della SIR S.r.l., nonché rilevando la natura diversa e non omogenea dei crediti, fermo restando l'impignorabilità dei crediti di natura tributaria e, quindi, la loro esclusione del meccanismo della compensazione.

Infine, la Prof.ssa Giuga ha contestato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del d.i.n. 129/2016 non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari al fine dell'accoglimento della stessa.

All'udienza di comparizione delle parti del 29.03.2017, la difesa dell'opposta, nel richiamarsi alle eccezioni e deduzioni svolte in seno alla comparsa di costituzione e risposta, ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'atto di opposizione avversato per tardivo deposito dello stesso rilevando che, vertendo la questione su crediti promananti



Consorzio Intercomunale T.F. 1
97100 Ragusa
P.V.A. 0277168907
I.C. 020032000000000000
info@schinà.it



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

da rapporto di locazione e, dunque, investendo la materia locatizia, al relativo giudizio, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., doveva applicarsi la disciplina del rito lavoro e, conseguentemente, l'opposizione del Comune, pur se proposta con citazione e non con ricorso, doveva essere depositata agli atti della cancelleria entro i quaranta giorni di legge. E ciò nella specie non era avvenuto (doc. 9) Verbale udienza del 29.03.2017).

Avverso tale eccezione il Comune di Rosolini, che nel frattempo aveva cambiato difensore, ha proposto varie obiezioni, sostenendo che l'eccezione era tardiva, che la prof.ssa Giuga non era titolare del contratto di locazione, ma soltanto cessionaria di un diritto di credito, che il decreto ingiuntivo non era stato emesso dal Giudice del Lavoro né riportava il riferimento al rito locatizio e che, pertanto, l'opposizione ed il processo erano disciplinati dal rito ordinario.

Alle suddette argomentazioni, la difesa della Giuga ha replicato: che l'eccezione di tardività sollevata, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, non era soggetta a preclusione alcuna; che la cessione riguardava canoni di locazione e che nel ricorso per decreto ingiuntivo era espressamente citata la ragione del credito e che tale ricorso, unitamente al decreto ingiuntivo, era stato notificato al Comune di Rosolini i cui legali erano, pertanto, in grado di capire a quale normativa adeguarsi e che, pertanto, applicandosi alla fattispecie il rito del lavoro, l'opponente avrebbe dovuto svolgere le attività difensive e produrre i documenti a sua difesa sin dalla prima udienza. A tal proposito ha rilevato anche la decadenza del Comune nella produzione di documenti successiva alla prima udienza dal Comune di Rosolini.

A fronte delle superiori contestazioni, il Giudice si è riservato di decidere.

Successivamente, con ordinanza del 08.05.2017 (doc. 10) Ordinanza del 08.05.2017), a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale di Siracusa, senza nulla argomentare, ha rigettato l'eccezione di tardività sollevata dall'opposta, ha sospeso la provvisoria esecuzione disposta con il decreto ingiuntivo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c.-.

Sono state, pertanto, depositate dalla Prof.ssa Giuga le relative memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (doc. 11) memoria ex art 183 comma 6 n 1 cpc , doc. 12) memororia ex art 183 comma 6 n 2 cpc e doc. 13) memoria ex art 183 comma 6 n 3 cpc), in seno alle quali l'opponente ha insistito nelle proprie argomentazioni, nonché nella revoca dell'ordinanza del 08.05.2017.

Il Tribunale di Siracusa, in fase istruttoria, ha rigettato la richiesta di revoca della precedente ordinanza ribadendo che l'opposizione era, a suo giudizio, tempestiva ed ha disposto l'acquisizione dei mandati di pagamento relativi ai residui delle fatture, avendo il Comune di Rosolini sostenuto nelle proprie memorie istruttorie - in piena contraddizione con quanto del medesimo affermato - che tutte le fatture relative al periodo ritenuto di durata del contratto erano ostate regolarmente pagate.



Cassa d'Appello di Siracusa
97100 Ragusa
P.O. BOX 1157 / 04080
Tel. +39 0932 686047
e-mail: info@casasiracusa.it



TREDIANI
SCHININA
D. LEGAL E CONSIGLIERI

Ovviamente tali mandati non erano stati emessi e nulla ha prodotto a dimostrazione del contrario l'Ente opponente

Alla udienza del 13 settembre 2019, la causa è stata assunta in decisione.

La Prof.ssa Giuga ha, pertanto, proceduto a depositare le memorie conclusionali (doc. 14) comparsa conclusionale) e le memorie di replica (doc. 15) memoria di replica).

In data 23.10.2020 il Tribunale di Siracusa, all'esito del giudizio *de quo*, ha emesso la sentenza n. 1053/2020 con la quale ha revocato il d.i. n. 129/2016 emesso dal medesimo Tribunale in favore della Prof.ssa Giuga ed ha condannato il Comune di Rosolini a corrispondere alla stessa la somma di € 16.719,03, oltre agli interessi per il residuo non pagato delle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014, "detratte le somme accantonate dal debitore per crediti vantati da creditori del cedente che hanno previamente agito in Esecuzione", compensando, infine, le spese di lite (doc. 16) Sentenza n. 10522020).

Tale sentenza è ingiusta ed erronea e se ne chiede la riforma per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Difetto di motivazione della sentenza impugnata ed erroneità del capo 2) della sentenza impugnata

Preliminarmente si rileva la nullità del capo identificato al n. 2 della sentenza impugnata in quanto del tutto carente di motivazione o, quantomeno, dotato di motivazione meramente apparente.

Il Giudice di primo grado, infatti, nel pronunciarsi in merito all'eccezione sollevata dall'opposta e relativa alla inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per tardivo deposito dello stesso, stante l'applicabilità al caso di specie del rito lavoro ex art. – trattandosi di questione inerente al mancato pagamento canoni locatizi – si è semplicemente ed illegittimamente limitato a rilevare che la superiore questione "è stata trattata in itinere ed è stata risolta nel senso della piena tempestività dell'opposizione, che deriva dalla scelta dell'opponente di seguire il rito ordinario a seguito di procedimento monitorio".

Senza null'altro motivare o spiegare.

Sul punto è granitico l'orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla scia della pronuncia delle S.U. della Cassazione n. 1093/1947, secondo cui ***"il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto, (Cost., art. 111, 6° comma), e cioè dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo***



Consiglio di Amministrazione
Piazza Regina
Via G. F. 17 06000
Tel. +39 075 266000
www.trediani.it



FREDIANI
SCHENINA
& PARTNERS

consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata" (Cass. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/01/2018, n. 1461).

E anche ove si ritenesse che la motivazione *de qua* potesse essere rinvenuta *per relationem* in seno ai – **non identificati** – provvedimenti assunti dal giudicante nel corso del giudizio di primo grado, si rileva che *"il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito"*. (Cass. civ. Sez. V Sent., 20/07/2012, n. 12664).

Fermo restando che anche i suddetti provvedimenti – o meglio, l'ordinanza dell'8.05.2017 (cfr. doc. 10) – non illustrano affatto l'iter logico argomentativo utilizzato dal giudice nel rigettare l'eccezione preliminare in esame.

Anzi, come sarà infra esposto, lo stesso si è limitato a sostenere la tempestività dell'opposizione, *"che deriva dalla scelta dell'opponente di seguire il rito ordinario a seguito di procedimento monitorio"*, indicando gli estremi di una sentenza della Cassazione (n. 10143/2016) che, invero, per come è stato rilevato in seno al giudizio di primo grado e per come sarà ribadito in tale sede, enuncia il principio opposto a quello ricavato dal Tribunale di Siracusa.

E' ben evidente che dalla lettura del capo in esame, né dai provvedimenti emessi nel corso del giudizio, non si comprendono né le ragioni, né l'iter logico e giuridico assunto dal Tribunale di Siracusa nel pervenire alla formulazione della statuizione in esame.

Ciò detto, l'impugnato capo si palesa, inoltre, del tutto erroneo e deve essere integralmente riformato.

In primo luogo l'atto di opposizione proposto dal Comune di Rosolini doveva essere dichiarato inammissibile a seguito della notifica dello stesso alla Prof.ssa Ciuga oltre il termine dei 40 giorni dalla notifica.

E', infatti, documentalmente dimostrato che il ricorso monitorio ed il pedissequo d.i. sono stati notificati al Comune di Rosolini nella data del 29.02.2016 e che il suddetto Ente ha notificato l'atto di citazione solamente in data 12.04.2020, mentre avrebbe dovuto essere notificato entro il 09.04.2020 (scadendo in tale data il termine dei 40 giorni).

Non solo.

Emerge con evidenza – e non potrebbe considerarsi diversamente – che la vicenda in questione attiene al mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del Comune di Rosolini, nella sua qualità di conduttore.

Tant'è che il merito della questione e l'intera opposizione svolta dall'Ente attiene alla doverosità o meno dei suddetti canoni locatizi.

In virtù di tale circostanza, alla luce del disposto dell'art. 447 – bis c.p.c., il giudizio in questione si sarebbe dovuto svolgere con le forme del rito del lavoro ex art. 409 ss. c.p.c.-



Corsia Vittoria Veneto 15/a
97100 Ragusa
P.IVA 02571560945
tel. +39 0932 686022
info@frediani.it



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

E pertanto, l'opposizione al d.i. n. 129/2016 si sarebbe dovuta proporre a mezzo ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per poi essere successivamente essere depositata in cancelleria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'opposizione venga erroneamente proposta con atto di citazione, la stessa può ritenersi tempestiva soltanto se entro il termine di quaranta giorni avvenga l'iscrizione a ruolo mediante costituzione dell'opponente e deposito in cancelleria dell'atto di citazione.

Ciò è quanto previsto, tra l'altro, proprio dalla sentenza n. 10143 del 18.5.2016 citata dal Tribunale di Siracusa a sostegno del rigetto dell'eccezione preliminare *de qua*.

Si legge, infatti, nella citata sentenza che "l'opposizione andava, quindi, proposta nella forma del ricorso ex art. 415 c.p.c., dovendo in conseguenza essere verificata la osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641 c.p.c. in relazione al deposito in Cancelleria dell'atto, indipendentemente dalla data di notifica dello stesso"

Ebbene, il ricorso per d.i. ed il pedissequo d.i. n. 129/2016 munito della formula esecutiva, sono stati notificati in data 26.02.2016 al Comune di Rosolini, il quale in data 12.04.2016 ha notificato alla Prof.ssa Giuga l'atto di citazione in opposizione, poi iscritto a ruolo in data 19.04.2016.

La tempistica sopra riportata palesa come il Comune di Rosolini, nel depositare l'atto di citazione in opposizione a d.i. oltre il termine dei 40 giorni dalla notifica, sia incorso nella relativa decadenza, con conseguente inammissibilità dell'atto medesimo.

Erroneamente - nonché strumentalmente ed imparzialmente (tanto da indurre questa difesa a dichiarare in seno ai verbali di udienza di voler informare dei fatti il Presidente del Tribunale per l'adozione di adeguati provvedimenti - intenzione, poi, pro bono pacis non attuata) - il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione in questione sulla base di una libera interpretazione della sentenza n. 10143/2016 secondo cui l'opposizione "deriva dalla scelta dell'opponente di seguire il rito ordinario a seguito di procedimento monitorio".

Il passo della sentenza erroneamente interpretato dal Tribunale di Siracusa afferma espressamente che *"... il locatore, enunciando nel ricorso per decreto ingiuntivo il titolo del credito, fondato sul rapporto locativo, ha già operato la scelta del rito applicabile alla eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., norma che, per le cause relative a rapporti di locazione, rinvia alla disciplina del rito del lavoro richiamando, in particolare, l'art. 415 c.p.c., comma 1 che prevede come forma introduttiva del giudizio il ricorso ex art. 125 c.p.c., da proporsi mediante deposito in Cancelleria unitamente ai documenti in esso indicati, risultando in tal modo osservate anche le formalità di costituzione del ricorrente in opposizione.*

La specialità del rito va coordinata con la particolare disciplina processuale del procedimento sommario, trovando applicazione l'art. 641 c.p.c., comma 1 che fissa il termine per la opposizione in gg. 40 dalla notifica del decreto monitorio e l'art. 645 c.p.c., comma 2 secondo cui il giudizio di opposizione "si svolge secondo le norme del





FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

procedimento ordinario davanti al giudice adito", e tale deve intendersi il rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. per le cause concernenti i rapporti di locazione.

La proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo emesso per canoni locativi, rimane pertanto regolata, quanto alla individuazione del rito applicabile, dal principio di apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore monitorio, anche nel caso in cui l'opponente intenda contestare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio dall'opposto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10206 del 26/07/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 11/07/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 26372 del 14/12/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 7530 del 01/04/2014 - che esaminano la ipotesi in cui il credito abbia inteso procedere con rito ordinario anzichè con rito speciale del lavoro o locatizio).

La sentenza in esame – si ricorda, espressamente citata dal Giudice di Primo Grado a fondamento della propria determinazione di rigettare l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'opposta odierna appellante – non lascia alcun dubbio nel sostenere che "il locatore, enunciando nel ricorso per decreto ingiuntivo il titolo del credito, fondato sul rapporto locativo, ha già operato la scelta del rito applicabile alla eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., norma che, per le cause relative a rapporti di locazione, rinvia alla disciplina del rito del lavoro".

E' bene precisare, a scanso di equivoci – nei quali sembra essere caduto il Giudicante di primo grado - che il richiamo del rito del lavoro implica l'applicazione della relativa disciplina procedurale e non, invero, la competenza del Giudice del Lavoro in merito alla questione.

In tal senso, si riporta la sentenza della Corte di Cassazione n. 20037 del 25/11/2015 ai sensi della quale "è del tutto evidente, infatti, che l'art. 447 bis c.p.c. contiene una previsione diretta a regolare esclusivamente il rito cui sono assoggettabili le cause in materia locatizia, assoggettandole al rito del lavoro, mentre non estende a tali cause anche la competenza del giudice del lavoro, come si evince dal mancato richiamo all'art. 413 c.p.c. che disciplina la competenza in materia di controversie relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. La disposizione di cui all'art. 447-bis, co. 2, c.p.c., concernente le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di aziende, ha riguardo, infatti, alla sola competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto il bene, sancendo la nullità delle clausole di deroga ad essa, e non anche a quella per materia del giudice del lavoro sancita dall'art. 413 c.p.c. (conforme a Cass. 19393/2013)".

Ed ancora, a smentire ulteriormente la statuizione pronunciata sul punto dal Tribunale di Siracusa, che parrebbe riferirsi al principio di "ultrattività del rito" secondo cui, introdotto il giudizio con le modalità del rito ordinario (essendo la prima fase del procedimento monitorio, ad avviso del ricorrente, indifferente alla natura del diritto azionato), anche l'opposizione avrebbe dovuto seguire con le stesse modalità, e dunque essere proposta con atto di citazione, non con ricorso, pur trattandosi di controversia soggetta per materia al rito del lavoro, si cita la pronuncia della Corte di Cassazione, I Sez. n. 10927 del 26



Cesario & Partners
92100 Ragusa
Pia. Vitt. 1° 104400
Tel. +39 0932 686617
info@cesario.it



FREDIANI
SCHININÀ
AVVOCATI

maggio 2016, la quale, oltre a ribadire che *“per giurisprudenza da lungo tempo consolidata, l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di lavoro - o anche di locazione, per il rinvio di cui all'art. 447 bis c.p.c. - e dunque soggetta allo speciale rito ad essa riservato, deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (cfr., tra i numerosissimi precedenti, Cass. 797/2013, 8014/2009, 4867/1993, 6018/1963, 4010/1979)”*, a smentire l'applicazione del principio di ultrattività nel caso affrontato – al pari della questione *de qua* – statuisce che *“è l'enunciazione della natura della causa da parte del giudice a quo, attraverso l'adozione di un certo rito, che determina la c.d. ultrattività di quest'ultimo, ossia l'adozione delle sue forme anche per l'impugnazione o l'opposizione. Tale enunciazione, però, è del tutto mancata nel caso in esame: nessun significativo indizio, invero, viene indicato dell'adozione, da parte del Presidente del Tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo, del rito ordinario in luogo del rito del lavoro, imposto dalla natura del diritto controverso; onde non resta che fare applicazione della regola per la quale l'opposizione va proposta mediante ricorso, con tutto ciò che ne consegue. Nè vale al ricorrente richiamare, in contrario, Cass. 15720/2006 - cui può aggiungersi, peraltro, Cass. 10206/2001 - che sembrano collegare la necessità dell'introduzione del giudizio mediante citazione alla natura stessa - ritenuta in sè “ordinaria” - del rito monitorio, a prescindere qualsiasi enunciazione da parte del giudice: si tratta infatti di precedenti isolati, che finiscono col porsi in aperto contrasto con il più che consolidato orientamento, di cui si è detto all'inizio, che impone invece la forma del ricorso per l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia lavoristica, oltre che di precedenti nei quali, peraltro, erano presenti anche indizi dell'adozione in concreto del rito ordinario, consistenti nell'emissione del decreto da parte del presidente del tribunale o del giudice di pace invece che del giudice del lavoro”*.

Alla luce di tutto quanto sopra – assorbente rispetto ad una pronuncia di revoca della sentenza impugnata – la pronuncia n. 1053/2020 emessa dal Tribunale di Siracusa si sarebbe dovuta esprimere nel senso di un accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione proposto dal Comune di Rosolini per tardivo deposito dello stesso.

In particolare, il giudice di primo grado avrebbe dovuto statuire quanto segue: *“rilevato che l'odierna opposta, con l'attivazione del procedimento monitorio, ha inteso far valere un credito che trae il proprio titolo da un rapporto di locazione, e che, pertanto, la vicenda in questione attiene la materia locatizia, il Comune di Rosolini avrebbe dovuto proporre opposizione al d.i. n. 129/2016 con il ricorso ai sensi dell'art. 447 – bis c.p.c.-. Tuttavia, essendo stata, invero, erroneamente proposta l'opposizione *de qua* con atto di citazione, quest'ultimo avrebbe dovuto depositarsi in cancelleria entro il termine stabilito a pena di*



Corso Vittorio Veneto 165
97100 Ragusa
P.IVA 01571590967
Tel. +39 0932 686447
Autore: Giulio Rossi



FREDIANI
SCHININA
F.lli VITTORIO & C. S.p.A.

decadenza dall'art. 641 c.p.c. di giorni 40 dalla ricezione della notifica, non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte".

Nel caso in specie, invero, l'opposizione è stata depositata tardivamente, ben oltre i quaranta giorni previsti. Ne deriva l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Prof.ssa Giuga e, pertanto la domanda dell'opponente è dichiarata inammissibile perché tardiva".

Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte d'Appello adita dovesse condividere quanto sopra evidenziato in merito all'applicabilità al caso di specie del rito del lavoro, ma, tuttavia, dovesse – inspiegabilmente – ritenere che il Comune di Rosolini non sia incorso in decadenza, si evidenzia l'inammissibilità dei mezzi di prova prodotti da controparte in seno alle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., dovendosi, infatti, indicare gli stessi in seno al primo atto difensivo.

2. Erroneità dell'intero capo 3) della sentenza impugnata

Senza recedere dalle argomentazioni di cui al superiore punto – di per sé sufficienti ad una declaratoria di accoglimento del presente appello – si rileva l'erroneità dell'intero capo terzo della sentenza impugnata.

Erroneamente ed infondatamente, infatti, il Giudice di primo grado ha ritenuto la non debenza in favore della Prof.ssa Giuga delle somme portate dalle fatture n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 1/2015.

Secondo il GOT che ha emesso la sentenza impugnata, la suddetta non debenza sarebbe da imputarsi alla volontà del Comune di Rosolini di non proseguire il rapporto locatizio oltre la data del 22.02.2014, volontà che il giudicante avrebbe tratto dalla fattura n. 4 del 31.03.2008 alla quale ha attribuito il valore di *"presunzione, non superata, che il rapporto locatizio ha, diversamente da quanto dichiarato dall'opposta, avuto inizio sin dal mese di febbraio 2008 e non da termine iniziale diverso del quale non si ha prova alcuna"*.

Ed alla luce di tale presunzione ha, pertanto, ritenuto che *"la scadenza contrattuale non può postergarsi al 10 febbraio 2015 ma deve limitarsi al 22 febbraio 2014. Il credito portato nelle quattro fatture, riferito a canoni successivi la citata data del 22 febbraio 2014, pertanto, non è dovuto"*.

Ebbene, sul punto, si rileva quanto segue.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa, a smentita della superiore invocata presunzione, si ha piena e documentale prova della circostanza per cui il termine iniziale del contratto di locazione in questione è decorso dalla data di formale consegna dei locali, attestata dalla redazione del relativo verbale di consegna redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Infatti, per espressa pattuizione delle parti, all'art. 2 del contratto di locazione *de quo*, è stato convenuto che *"il contratto avrà durata di anni sei, con decorrenza dalla data di consegna dei locali, giusta verbale di consegna redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale"* (cfr. doc. 7).



Credito Varesino S.p.A.
00100 Ragusa
P.IVA 01571540925
Tel. +39 0932 406047
info@credito-varesino.it



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

E la suddetta volontà delle parti si è manifestamente concretizzata nell'effettiva redazione e sottoscrizione, in data 10.02.2009, del verbale di consegna dell'immobile de quo, effettivamente redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Alla luce di quanto sopra, non si comprende come il GOT, in spregio ai basilari criteri di interpretazione del contratto, primo tra tutti quello dell'interpretazione letterale, abbia ignorato l'evidente volontà delle parti, giungendo, addirittura, ad invocare, senza alcun fondamento, la figura della presunzione ed ad attribuire a quest'ultima una valenza primaria e superiore rispetto alla manifesta volontà delle parti.

Il sopra riportato articolo 2 del contratto di locazione è chiarissimo nel definire il termine iniziale di decorrenza del contratto.

Sul punto si ricorda il principio giurisprudenziale secondo cui *"in claris non fit interpretatio"*, con la specificazione che nel caso in esame la volontà e la chiarezza delle intese delle parti è pienamente congrua e conforme con l'atteggiamento successivamente posto in essere dalle stesse le quali, appunto, hanno effettivamente proceduto a redigere il verbale di consegna.

Viceversa, non si ricava da alcun elemento che le parti abbiano inteso far decorrere la durata del contratto di locazione in questione alla data di sottoscrizione dello stesso.

Anzi, nel corso del giudizio di primo grado sono state addirittura dimostrate circostanze fattuali – non contestate – che si pongono in netto contrasto con una eventuale decorrenza del contratto dalla sottoscrizione dello stesso.

Venendo nello specifico, è stato rilevato che solamente in data 29.08.2008 (con il permesso n. 29/2008), è stata autorizzata l'agibilità delle parti dell'edificio in questione "destinate a pubblici uffici", nonché che, come emerso dalla documentazione prodotta, durante il periodo precedente il Comune ha posto in essere le azioni necessarie all'ottenimento del suddetto certificato di agibilità.

E proprio per consentire al Comune la realizzazione delle opere necessarie e strumentali all'ottenimento della superiore certificazione, a far data dal 29.10.2007, è stato dato all'Ente il godimento dell'immobile medesimo.

E quest'ultima è una circostanza documentata, chiara, precisa, non contestata.

E proprio in virtù del suddetto godimento è stata emessa la fattura n. 4 del 31.03.2008.

Affermare, invero, che la suddetta fattura sia da imputarsi a supposti canoni di locazione relativi ad un rapporto locatizio che le parti, contrariamente a quanto delle stesse espressamente voluto e convenuto contrattualmente, hanno voluto porre in essere ben prima addirittura della sottoscrizione dell'effettivo contratto, nonché a smentita delle modalità di pagamento dalle stesse contrattualmente pattuite (pagamento in ratei trimestrali posticipate a 90 giorni dalla scadenza – art. 5), è assolutamente una forzatura.

Tant'è che, per giustificare giuridicamente la suddetta ricostruzione, il giudice di primo grado è ricorso alla figura della presunzione sopra indicata.





FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

Il ricorso alla figura della presunzione (che è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato) è assolutamente inconducibile nel caso di specie.

Ciò, sia in quanto non si è affatto in presenza di un fatto ignorato, essendo, infatti, l'individuazione del termine iniziale di decorrenza del contratto de quo documentalmente sussistente, sia in quanto la presunzione invocata dal giudice di primo grado non possiede affatto i caratteri della precisione, della gravità e della concordanza utili a riconoscere valore legale alla presunzione medesima e sia, infine, in quanto l'utilizzo delle preclusioni è normativamente escluso dal secondo comma dell'art. 2729 c.c. nei casi in cui la legge esclude la prova per testi (esclusa per la dimostrazione di documenti scritti, quale il contratto).

Alla luce di tutto quanto sopra, si ricava la palese e manifesta ed inequivoca intenzione delle parti di fissare il termine iniziale di decorrenza del contratto di locazione sottoscritto in data 22.02.2008 alla data della formale redazione del verbale di consegna dell'immobile oggetto della locazione, consegna avvenuta nella data del 10.02.2009.

E', pertanto, da tale data che debbono farsi decorrere i sei anni di durata del rapporto locatizio, con la conseguenza che questo è venuto a scadenza nel 10.02.2015 e che, pertanto, il pagamento delle fatture n. 2/2014, n.3/2014 n. 4/2014 e n. 1/2014 è dovuto dall'Ente conduttore.

Il relativo capo della sentenza impugnata deve, pertanto, essere integralmente riformato nel senso di una declaratoria di decorrenza del termine iniziale del contratto dalla data del 10.02.2009 (data di redazione del verbale di consegna) e della conseguente scadenza del contratto in esame al 10.02.2015, con conseguente declaratoria di debenza e di condanna del Comune di Rosolini al pagamento delle fatture n. 2/2014, n.3/2014 n. 4/2014 e n. 1/2014.

3. Erroneità del capo 4) della sentenza impugnata

Senza recedere da quanto sopra, in via subordinata, con riguardo al capo 4) della sentenza impugnata, se ne rileva l'assoluta erroneità e si chiede la riforma dello stesso.

Preliminarmente si ribadisce quanto sopra esposto in merito alla inammissibilità, per intervenuta decadenza, della tardiva produzione nel giudizio di primo grado degli atti di pignoramento prodotti dal Comune di Rosolini, dovendosi applicare alla controversia in questione, il rito del lavoro ove l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione dal ricorrente deve essere contenuta, a pena di decadenza, nella domanda; per cui la tardiva esibizione in giudizio di prove documentali è inammissibile (cfr. Cass. SS.UU. n. 8202 del 20 aprile 2005); infatti, il diritto si estingue se non viene esercitato al momento del deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 11922 del 22 maggio 2006).

Alla luce di quanto sopra, l'intero capo quarto della sentenza in esame dovrebbe essere riformato nel senso di non riconoscere, a seguito della mancata prova dei pignoramenti



Così costituito il Collegio
in Tribunale di Ragusa
P.A.A. 0157/1546287
Tel. +39 0932 686047
esclusa@schinina.com



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

invocati, alcuna detrazione alle somme di cui alle fatture n. 1/2013 (per la parte residua) e n. 1/2014.

Ciò detto, ove l'On. le Corte d'Appello adita ritenesse di ammettere la produzione documentale di controparte, si rilevano una serie di errori di calcolo operati dal Giudice di Primo grado nella quantificazione del credito riconosciuto alla Prof.ssa Giuga.

Più precisamente, il Tribunale di Siracusa ha erroneamente indicato l'importo di *"€ 11.981,52 quale residuo non pagato della fattura n. 1/2013"*.

Tuttavia, emerge con chiarezza da tutti gli atti del giudizio di primo grado, in primis dallo stesso atto di opposizione del Comune di Rosolini, che, con riguardo alla fattura n. 1/2013, dell'importo di € 26.923,71, l'importo di € 11.981,52 è quello corrisposto dall'Ente e non, invero, l'importo che residua dal suddetto pagamento parziale.

Con la conseguenza che l'importo residuo è di € 14.942,19.

Con riguardo, invero alla fattura n. 1/2014, erroneamente il giudice di primo grado ne ha quantificato l'importo in € 22.251,00, essendo, invero, la stessa dell'importo di € 27.146,22 – fatto pacifico e non contestato, nonché documentale (cfr. doc. 3).

Conseguentemente l'importo impagato in relazione alle sopra indicate fatture è di € 42.088,41 e, dunque, la sentenza è erronea nella parte in cui sostiene, a negativo, che il credito residuo ammonta, invero, ad € 34.232,52.

Ciò detto, il Tribunale di Siracusa ha, inoltre erroneamente indicato l'importo di € 17.512,79 quale importo da detrarre dalla somma – erratamente conteggiata per quanto sopra detto – dovuta alla Prof.ssa Giuga alla luce dei pignoramenti presso terzi ricevuti dal Comune di Rosolini da creditori della SIR S.r.l.-.

Sul punto si rileva primariamente che non si comprende come il Tribunale di Siracusa sia approdato alla suddetta somma di € 17.512,79 quale importo da portare in detrazione.

Infatti i pignoramenti opponibili alla cessionaria sono solo quelli di cui al provvedimento di assegnazione del marzo 2015 nell'ambito del pignoramento presso terzi n. 526/2014 ove il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa ha assegnato ad un certo Sig. Giunta Corrado la somma, poi liquidata dal Comune di Rosolini, di € 8.623,36, nonché quello di cui al provvedimento di assegnazione con cui il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Siracusa ha assegnato al medesimo Sig. Giunta Corrado la somma, liquidata dal Comune di Rosolini, di € 7.349,81.

Le somme liquidate a seguito dei suddetti pignoramenti ammontano, pertanto ad € 15.973,17, e, pertanto, in relazione alle suddette fatture, residua un credito della Prof.ssa Giuga di € 26.115,24, come, del resto, espressamente riconosciuto dal Comune di Rosolini in seno all'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado.

E', dunque, errata la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce un credito residuo della Prof.ssa Giuga di € 16.719,73.

Correttamente, invero, il Tribunale di Siracusa non ha considerato opponibile, in quanto notificato in data 16.03.2016 e, dunque, successivamente alla cessione di credito del



Corso Vittorio Veneto 163
97100 Ragusa
P.IVA 01571540983
Tel. +39 0932 486047
info@frediani.it



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

13.06.2015 il terzo pignoramento invocato dall'Ente relativo ad un presunto debito della SIR S.r.l. nei confronti del Condominio Aretusa per € 6.416,97.

Il capo della sentenza in questione è, poi, erroneo nella parte in cui condanna il Comune di Rosolini agli "interessi moratori" in relazione agli importi non pagati delle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014, in quanto era stata la richiesta la condanna agli interessi nella misura di cui al d.lgs 231/2002, così come espressamente previsto dall'art. 5 del contratto di locazione, il quale, appunto, dispone che *"il canone di locazione sarà pagato al locatore in rate trimestrali, posticipate entro 90 giorni dalla scadenza. In caso di mancato pagamento della rata trimestrale entro il suddetto termine, sulle somme dovute dal conduttore sono dovuti gli interessi convenuti nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002"*.

Non si comprende, pertanto – né, dal corpo della sentenza si ricava il ragionamento giuridico adottato in merito dal giudice di primo grado – come mai il Tribunale di Siracusa abbia inteso condannare al pagamento degli interessi moratori.

Alla luce di tutto quanto sopra il capo quarto della sentenza in esame deve essere riformato nel senso di riconoscere un credito residuo della Prof.ssa Giuga in relazione alle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014 di € 26.115,24, nonché un credito a titolo di interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi in relazione al ritardato pagamento delle sopra citate fatture.

4. Erroneità del capo 6) della sentenza impugnata

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, attestanti l'assoluta infondatezza ed inammissibilità dell'atto di opposizione a d.i. proposto dal Comune di Rosolini, si evidenzia l'erroneità del capo 6) della sentenza impugnata ove il GOT del Tribunale di Siracusa ha disposto la compensazione delle spese legali sulla base di una soccombenza reciproca delle parti riconducibile *"alla riduzione del credito originariamente richiesto in domanda dall'opposta"*.

Sul punto, fermo restando che la mera riduzione del credito originariamente vantato non può legittimamente valere quale unica motivazione della disposta compensazione, in ragione di quanto sopra esposto, si ricava la piena fondatezza delle ragioni creditorie di parte odierna appellante e la conseguente legittimità della condanna di controparte ai compensi ed alle spese del doppio grado di giudizio.

Per quanto sopra premesso e considerato, la Prof.ssa Giuga Giuseppina, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Il **Comune di Rosolini**, (C.F.: 00056590896), in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Rosolini, Via Roma n. 2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Pietro Agliano, sito in Avola (SR), Via Cavour n. 50, ed il domicilio digitale pec: pietro.agliano@avvocatisiracusa.legalmail.it a comparire avanti il Corte d'Appello di



Studio Avvocato Pietro Agliano
91100 Ragusa
Piazza D. 17 1500000000
Tel. +39 0932 460000
info@schinina.com



FREDIANI
SCHININA
& PARTNERS

Catania, all'udienza del **23.04.2021** (in lettere **ventitrè aprile duemilaventuno**) ore di rito, Giudice designando, con l'invito a costituirsi in giudizio, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 166 e 347 c.p.c., nel termine di venti giorni prima della udienza di sopraindicata, ovvero di quella fissata a norma dell'articolo 168-bis ultimo comma c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli articoli 167 e 345 c.p.c., compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c., e che non costituendosi si procederà ugualmente in Vostra contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni,

PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE DI APPELLO ADITA

respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, disporre, per i motivi sopra esposti

- **in via preliminare**, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, per le ragioni sopra esposte, dichiarare la nullità del capo 2) della sentenza *de qua* per difetto di motivazione e, per l'effetto, dichiarare tardiva l'opposizione proposta dal Comune di Rosolini avverso il d.i. n. 129/2016 e, conseguentemente, confermare il detto d.i. emesso dal Tribunale di Siracusa all'esito del giudizio iscritto al N.R.G. 41/2016;

- **in via subordinata**, nel merito, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, per le ragioni sopra esposte, dichiarare la decorrenza del contratto di locazione del 22.02.2008 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e, dunque, dal 10.02.2009 e, conseguentemente, dichiarare la debenza da parte del Comune di Rosolini delle somme di cui alle fatture n. 1/2013, n. 1/2014, n. 2/2014, n. 3/2014, n. 4/2014 e n. 1/2015, e, per l'effetto condannare il suddetto Ente a corrispondere alla Prof.ssa Giuga la somma complessiva di € 193.909,41, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del D.lgs 231/2002;

- **in via ulteriormente subordinata**, in caso di rigetto delle due superiori richieste, nel merito, per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'inammissibilità, per tardività, della produzione documentale prodotta dal Comune di Rosolini in seno al giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare il predetto Ente a corrispondere alla Prof.ssa Giuga la somma di € 42.088,41 in relazione alle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002;

- **in via degradata**, sempre nel merito, per le ragioni sopra esposte, condannare il Comune di Rosolini a corrispondere alla Prof.ssa Giuga la somma di € 26.115,24 in relazione alle fatture n. 1/2013 e n. 1/2014, oltre agli interessi maturati e maturandi ai sensi del D.lgs. n. 231/2002;

Col favore delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano:

- Fascicolo di primo grado;



Corso Vittorio Veneto 16
97100 Ragusa
C.A.P. 01577560507
tel. +39 0932 686047
info@schinina.com

- Prova ricezione della notifica della sentenza n. 1053/2020 Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

- Atto di appello notificato;

- Copia conforme della sentenza n. 1503/2020 Sentenza n. 1053-2020 con attestazione conformità uso appello

Per una migliore lettura e comprensione della vicenda *de qua*, si allegano i seguenti atti e documenti, già tutti depositati in seno al giudizio di primo grado:

1. doc.1) D.i. n. 1292016 ;
2. doc. 2) contratto di cessione di credito del 13062015 ;
3. doc. 3) Fatture azionate ;
4. doc. 4) Ricorso per decreto ingiuntivo notificato contro comune Rosolini ;
5. doc. 5) Atto di opposizione ;
6. doc. 6) comparsa di costituzione e risposta ;
7. doc. 7) contratto di locazione del 22.02.08 rep. 2233 ;
8. doc. 8) Verbale di consegna ;
9. doc. 9) Verbale udienza del 29.03.2017 ;
10. doc. 10) Ordinanza del 08.05.2017 ;
11. doc. 11) memoria ex art 183 comma 6 n 1 cpc ;
12. doc. 12) memororia ex art 183 comma 6 n 2 cpc ;
13. doc. 13) memoria ex art 183 comma 6 n 3 cpc ;
14. doc. 14) comparsa conclusionale ;
15. doc. 15) memoria di replica ;
- 16) doc. 16) Sentenza n. 10522020

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha il valore di E. 193.909,41 ed è pertanto dovuto il contributo unificato di € 1.138,50.

Ragusa, li 24-12-2020

Avv. Riccardo Schinina